



Comune di Gaggiano

Città Metropolitana di Milano

C.A.P. 20083

Tel. 02.908.99.21

C.F. 82001390150

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del 15/04/2024

OGGETTO:

ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2022/2025 - AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024/2025 E APPROVAZIONE RELATIVE TARIFFE

Seduta Ordinaria Prima Convocazione

L'anno duemilaventiquattro, addì quindici del mese di Aprile alle ore 19:00, sala delle adunanze.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Regolamento delle adunanze del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali.

Durante la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, risultano:

PERFETTI SERGIO	Sindaco	Presente
BERARDI FRANCESCO	Consigliere	Presente
FOLLARI LIDA AMALIA	Consigliere	Presente
GATTO SABINA	Consigliere	Presente
GIANNOTTI CLAUDIA	Consigliere	Presente
PAMPURI CARLO	Consigliere	Presente
PREGNOLATO ROSITA	Consigliere	Presente
VECCHI DANIELE	Consigliere	Presente
ZUCCA MARZIA	Consigliere	Presente
BAJ ENRICO	Consigliere	Presente
BIANCHI GIAN LUCA	Consigliere	Presente
BORTOLOTTO ELEONORA	Consigliere	Presente
SEMERARO ELENA	Consigliere	Assente

Totale Presenti : 12

Totale Assenti : 1

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Maggi che provvede alla stesura del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Sergio Perfetti - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Illustra la proposta al Consiglio Comunale l'Assessore Marzia Zucca

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. “sganciamento TARI”);

PRESO ATTO che con l'articolo 43 comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) vigente;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;
- la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

VISTO il Piano Finanziario TARI 2022/2025 già adottato da questo Comune con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 DEL 30/05/2022;

PRESO ATTO di quanto disciplinato nella Deliberazione 363/2023/R/Rif all'articolo 7.3 *“Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1 nonché quello di cui al comma 7.2, **sono soggetti ad aggiornamento biennale** secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8”*;

OSSERVATO che l'articolo 8.1 della Deliberazione 363/2022/R/Rif prevede quanto segue: *“l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti”*;

- la Deliberazione 386/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale l'Autorità ha emanato disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel Settore dei Rifiuti Urbani;
 - la Deliberazione 387/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, con la quale l'Autorità ha definito specifici obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei Rifiuti Urbani;
 - la Deliberazione 389/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale ARERA ha emanato le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dal suddetto articolo 8, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;
 - la Deliberazione 487/2023/R/Rif emanata in data 24 ottobre 2023, con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della Deliberazione 389/2023/R/Rif, di aggiornamento biennale dell'MTR-2;
 - la Determinazione 1/DTAC/2023 emanata in data 6 novembre 2023 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle Deliberazioni 363/2021/R/Rif e 389/2023/R/Rif;
- la Deliberazione 7/2024/R/Rif emanata in data 23 gennaio 2024, tramite la quale ARERA ha ottemperato alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla Deliberazione 363/2021/R/rif e adottato ulteriori disposizioni attuative relative all'aggiornamento del tasso di remunerazione ai fini delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025;

VISTI gli aggiornamenti biennali dei Piani Finanziari c.d. "grezzi" 2022/2025 dei soggetti Gestori coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani, ossia i documenti di cui al prot. n. 4271 del 26/03/2024 e dalla Determinazione n. 171 del 04/04/2024 adottata dal Settore Gestione del territorio, Urbanistica ed Edilizia del Comune di Gaggiano, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 27 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 363/2021, così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023, redatti in ottemperanza agli allegati 1, 2, 3 e 4 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2023;

OSSERVATA la relazione di Validazione predisposta con Determinazione n. 172 del 04/04/2024 adottata dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 04/04/2024 che ha predisposto il Piano Finanziario unitario per il Comune di Gaggiano;

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/Rif che ha disposto quanto segue:

*"Art. 7.7 - **L'Autorità**, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente **approva**. [...]"*

CONSIDERATO che ARERA avoca a sé l'approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all'approvazione, come si legge nella Deliberazione 389/2023:

“1.2. Ai fini dell'aggiornamento biennale di cui al comma 1.1.

[...]c) gli organismi competenti di cui alle precedenti lettere a) e b), [...] assumono le pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale e le trasmettono all'Autorità nel rispetto delle modalità e dei termini di cui ai commi 8.2. e 8.3 della citata deliberazione 363/2021/R/Rif”.

RILEVATO altresì che al sopra citato art. 7.7 ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla Legge: “7.7 [...] In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione”;

RITENUTO tuttavia che, nell'incertezza della disciplina ARERA che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR-2 aggiornato in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 1/DTAC/2023 che all'articolo 1.2 dispone quanto segue:

“Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria pertinenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:

a) *il piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi-tipo di cui al comma 1.1;*

b) ***le delibere di approvazione del piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 e dei corrispettivi per l'utenza finale relativi alle annualità 2023 e 2024”.***

RITENUTO, alla luce di quanto citato al punto precedente, di voler provvedere all'adozione dell'aggiornamento biennale del Piano Finanziario 2022/2025 (annualità 2024) come allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 04/04/2024, al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell'Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente competente;

OSSERVATO che l'importo del Piano finanziario TARI 2024/2025 risulta pari ad € 1.452.450 per il 2024 e ad € 1.484.739 per il 2025;

RILEVATO altresì che ai fini della determinazione delle tariffe del tributo per l'anno in corso dovranno essere scomputate dall'importo di cui al punto precedente le detrazioni ex art. 1.4 della Determina ARERA 2/DRIF/2021 ottenendo così un importo pari ad € 1.445.779 per il 2024 e ad € 1.478.069 per il 2025;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali (che sono riportati nell'Allegato C alla presente deliberazione) rispettivamente nella misura del 49,57% e del 50,43%;

RILEVATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

OSSERVATO che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto (così come stabiliti nell'Allegato C alla presente deliberazione);

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e previste nel Regolamento TARI sopra richiamato;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 363/2021, art. 7.8 *“Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2”*;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

CONSIDERATO che a decorrere dall'annualità 2024 in ottemperanza alla Deliberazione 386/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, nell'avviso di pagamento TARI troveranno spazio anche le componenti perequative introdotte da ARERA, che saranno incassate direttamente dal Comune, salvo successivo riversamento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);

RAPPRESENTATO che il Comune di Gaggiano in merito a tali maggiori entrate non è competente né alla determinazione degli importi, stabiliti dalla stessa Autorità sopra richiamata, né alla gestione delle somme in entrata che saranno integralmente destinate alla copertura degli obblighi perequativi su cui lo scrivente ente non dispone di alcuna facoltà di determinazione;

RILEVATO altresì che l'anno 2024 si configurerà come prima annualità di introduzione delle suddette componenti perequative, in merito alla gestione delle quali permangono ancora perplessità non chiarite nemmeno dalla stessa Autorità che le ha disciplinate, soprattutto in ordine alle regolazioni contabili che la gestione di tali entrate comporterà;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. ==, astenuti n. ==, resi in in forma palese;

DELIBERA

1. di adottare il Piano Economico Finanziario così come stabilito dalla Giunta comunale in veste di Ente Territorialmente Competente con Deliberazione n. 57 del 04/04/2024, di cui si allegano alla presente il tool di calcolo aggiornato (**Allegato A**) e la relazione di accompagnamento (**Allegato B**) per farne parte integrante e sostanziale;

2. di considerare i costi così come determinati nel Piano Finanziario allegato, riferiti all'annualità 2024, al fine dell'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024;
3. di approvare l'**Allegato C** come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024 (modalità di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; coefficienti moltiplicatori);
4. di approvare, per l'anno 2024 e nel rispetto delle regole stabilite dalla Deliberazione ARERA 363/2021, le tariffe TARI esposte di seguito:

Tariffe per utenze domestiche – anno 2024

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	Superficie (mq)	N. nuclei con (n) componenti	TF (€/mq)	TV(€/N)
FASCIA A	1	196.557,00	1.672	0,65	47,40
FASCIA B	2	113.934,26	1.263	0,77	95,38
FASCIA C	3	72.429,00	750	0,86	122,04
FASCIA D	4	57.346,00	550	0,93	133,30
FASCIA E	5	14.553,00	136	1,01	177,73
FASCIA F	> 5	3.731,00	33	1,06	210,32

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2024

Cod.	Categorie	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,59	0,79	1,38
2	Cinematografi e teatri	0,46	0,64	1,10
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,12	1,28	2,40
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,10	1,42	2,52
5	Stabilimenti balneari	0,75	0,58	1,33
6	Esposizioni, autosaloni	0,59	0,61	1,20
7	Alberghi con ristorante	2,03	2,45	4,48

Cod.	Categorie	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
8	Alberghi senza ristorante	1,35	1,67	3,02
9	Case di cura e riposo	1,56	1,99	3,55
10	Ospedali	1,56	1,99	3,55
11	Uffici e agenzie	1,90	2,43	4,33
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,76	1,41	2,17
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,32	1,58	2,90
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,46	1,84	3,30
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,81	1,05	1,86
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,31	0,41	0,72
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48	2,09	3,57
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,15	1,34	2,49
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,53	1,80	3,33
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,15	1,11	2,26
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,36	1,45	2,81
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	8,01	9,19	17,20
23	Mense, birrerie, amburgherie	7,21	7,91	15,12
24	Bar, caffè, pasticceria	6,20	6,74	12,94
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,22	3,36	6,58
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,31	2,51	4,82
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,00	11,30	20,30
28	Ipermercati di generi misti	3,21	3,54	6,75

Cod.	Categorie	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
29	Banchi di mercato genere alimentari	1,24	1,59	2,83
30	Discoteche, night club	1,97	2,15	4,12

5. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2024;
6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. ==, astenuti n. ==, resi in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto. In originale firmato.

IL SINDACO

Sergio Perfetti

Atto Sottoscritto Digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Paolo Maggi
Atto Sottoscritto Digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)